

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 14 ottobre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 e 4

¹ Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente.

⁴ Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); l'impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli o su autobus.

Art. 3b cpv. 1

¹ I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote devono, durante la corsa, portare un casco di protezione omologato conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 22³. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore a 12 anni che viaggiano con loro portino un tale casco di protezione.

Art. 5 cpv. 2 lett. a

² Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:

- a. autobus, esclusi gli autobus snodati nonché gli autobus del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati;

¹ RS 741.11

² RS 741.41

³ RS 741.41, All. 2

Art. 61 cpv. 2 e 3

² Sui seguenti veicoli, i fanciulli fino a 7 anni devono essere sorvegliati da un passeggero di età superiore a 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro:

- a. sui veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi;
- b. sui trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, sui carri con motore e sui carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli.

³ Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell'articolo 86 capoverso 1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un'adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.

Art. 67 cpv. 8

⁸ I carichi per asse autorizzati ai sensi dei capoversi 2, 3, 6 e 7 possono essere superati al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli ai sensi dei capoversi 1 e 3.

Art. 73 cpv. 5

⁵ Carichi e parti di carichi che possono essere facilmente spostati dal vento, devono essere trasportati in veicoli o contenitori chiusi oppure essere ricoperti adeguatamente; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, di 40 km/h.

Art. 80 cpv. 1 lett. c

¹ Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:

- c. per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru.

Art. 85 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.

14 ottobre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

